

ESENTE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

14893/15

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -  
Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -  
Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -  
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -  
Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -

Oggetto

\*LAVORO

Ud. 22/04/2015 - CC

R.G.N. 9827/2013

Non 14893  
Rep.  
em

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9827-2013 proposto da:

FOGLI GIULIANO FGLGLN53B10H199X, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell'avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA MURGO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato EMILIA

3096  
15

FAVATA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 931/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 29/11/2012, depositata il 22/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

### Fatto e diritto

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 22 aprile 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. : "La Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di Giuliano Fogli, intesa al riconoscimento della origine professionale della patologia dalla quale era affetto (cancro al colon) ed alla conseguente condanna dell'INAIL alla erogazione delle relative prestazioni assicurative.

La statuizione di riforma è stata fondata sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado la quale aveva escluso il nesso di causalità tra la patologia in oggetto e l'attività lavorativa espletata dall'originario ricorrente .

Giuliano Fogli chiede la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo. L'INAIL resiste con tempestivo controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la decisione per avere aderito alle relazione peritale di secondo grado. In particolare deduce che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non hanno tenuto conto dei rilievi critici

formulati dal consulente di parte in merito al nesso tra patologie del tratto gastrointestinale e esposizione ad amianto, e degli allegati "quaderni" del Ministero della Salute.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Si premette che, come evidenziato dall'istituto controricorrente, la sentenza impugnata è stata depositata in data 22 gennaio 2013. Al ricorso per cassazione si applica, quindi, *ratione temporis*, l'art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione dettata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". ( Cass. ss.uu. n.8053 del 2014)

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il *fatto storico*, il cui esame sia stato omesso, il *dato*, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il *come e il quando* (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la *decisività* del fatto stesso.

Parte ricorrente non ha sviluppato il motivo di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni. Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell'art. art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si rileva che l'odierno ricorrente non ha individuato il *fatto storico*, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello.

Le censure alla decisione impugnata si risolvono, infatti, nella mera contrapposizione, in termini peraltro non autosufficienti, alle conclusioni del consulente di secondo grado di quelle del consulente di parte in punto di nesso di derivazione causale, contrapposizione intrinsecamente inidonea a dare conto dell'errore in concreto ascritto alla consulenza di secondo grado condivisa dal Giudice di appello.

Alla luce delle considerazioni che precedono il motivo di ricorso risulta inidoneo a validamente censurare la decisione impugnata .

Attesa la manifesta infondatezza del ricorso si chiede che il Presidente voglia fissare la data dell'Adunanza camerale .”

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

#### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15 %, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Roma, camera di consiglio del 22 aprile 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 16 LUG, 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

Il Presidente

Pietro Curzio

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA